



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

Procedura aperta per l'appalto del servizio di MESSA IN SICUREZZA AREA EX BIRAGHI INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI

C.I.G 8382230305

C.U.P. C25C18000180002

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 18 del 29/07/2020, questa Amministrazione Aggiudicatrice:

Denominazione ufficiale: COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Indirizzo postale: PIAZZA DELUCCA N.49

Città: GRAVELLONA LOMELLINA Cod NUTS: ITC48 CAP: 27020

Paese: ITALIA

RUP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. SILVIA BORDIN

Tel.: 0381 650057

E-mail: tecnico@comune.gravellonomellina.pv.it

Fax: 0381 650127

Indirizzo internet: <http://www.comune.gravellonomellina.pv.it>

ha deliberato di affidare il servizio di:

MESSA IN SICUREZZA AREA EX BIRAGHI - INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta art. 3 comma 1, lettera sss), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA (codice NUTS ITC48)

La presente procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico ARIA spa (azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) SINTEL Regione Lombardia (in seguito denominata Piattaforma Telematica) accessibile dal sito <http://www.aria.it> (accedi a sintel).

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura occorre essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://www.aria.it>
- La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
- L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
- L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
- la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione delle forniture oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- la presentazione dell'offerta comporta automaticamente l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20/05/2020;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di ammissione tipo;
- Dichiarazione di presa visione dei luoghi tipo;
- DGUE
- Schema di offerta

CAPO 1 – RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di raccolta di rifiuti	90511000-2	P
2	Servizi di trasporto di rifiuti	90512000-9	S
3	Servizi di rimozione di amianto	90650000-8	S
4	Servizi di decontaminazione ambientale	90722200-6	S

Importo complessivo del servizio, IVA esclusa: € 1.994.105,20=

Importo a base di gara (soggetto a ribasso) € 1.900.105,20=

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 94.000,00=

- L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, pari a € 94.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non è soggetto a ribasso.
- L'appalto è finanziato da Regione Lombardia - D.G.R. 30/08/2017 n. 7306 e successivo d.d.s. 14/11/2017 n. 14094

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 360.576,17

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento stabiliti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, rilevazione anno 2019.

1.2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di UNDICI mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

CAPO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare alla procedura e presentare offerta, purché regolarmente iscritti alle "White list" (o la cui domanda di iscrizione nella "White list" sia in fase di istruttoria alla data di scadenza del bando di gara - circolare Ministero dell'interno del 23/03/2016 n. 25954) i seguenti operatori economici:

1. Gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (imprenditori individuali anche artigiani, le società e le società cooperative).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
2. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma di legge.
3. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
4. Gli operatori economici sopra elencati, in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

2.1.2 Divieto di partecipazione plurima

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

2.1.3. Esclusioni

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *(ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti)*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

2.2.1. Requisiti di idoneità

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, completa di numero, località di iscrizione e codice ATECO principale, per attività coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicando numero, data di iscrizione e di scadenza per le seguenti categorie e classi di cui al D.M: n. 120 del 2014:
 - **Categoria 9, Classe C (fino a € 2.500.000,00)**
 - **Categoria 10A, Classe E (fino a € 200.000,00)**

In aggiunta, pur trattandosi di appalto di servizi, si richiede per completezza anche la qualificazione nelle seguenti categorie:

- **Attestato SOA categoria OG12**
Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale – classifica I (fino a € 258.000,00);
- **Attestato SOA categoria OS23**
Demolizione di opere – classifica I (fino a € 258.000,00).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato generale aziendale conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando pari ad un importo non inferiore a € 4.000.000,00 ed almeno un fatturato annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 relativo ad interventi analoghi a quelli cui si riferisce il presente bando di gara (Per intervento analogo si intende un intervento ambientale di rimozione, trasporto e invio a smaltimento/recupero di rifiuti, inclusi rifiuti costituiti da materiali contenenti amianto)
- Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato globale minimo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa

- b) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993, che hanno rapporti diretti con l'operatore economico che utilizza la referenza, con l'indicazione della qualità dei rapporti in atto con lo stesso operatore economico (quali la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con la banca, l'assenza di situazioni passive pregiudizievoli con il soggetto referente);

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)**

La comprova del requisito di cui alla lettera a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

La dichiarazione a comprova dei requisiti di cui alla lettera a), deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo.

Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base all'indice IPCA dell'ISTAT (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell'operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

La documentazione a comprova dei requisiti di cui alla lettera b), richiesti all'articolo 2.2.2, è costituita dalle referenze bancarie che sono state presentate direttamente in fase di gara;

2.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica, di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice devono essere posseduti dal concorrente come segue:

almeno un servizio analogo (cosiddetto "servizio di punta") o **due servizi analoghi** ("servizi di punta") svolti negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, come segue:

Opzione 1: un contratto affidato unitariamente dell'importo contrattuale iva esclusa non inferiore a:	€ 1.000.000
Opzione 2: due contratti, ognuno dei quali affidati unitariamente, dell'importo contrattuale complessivo iva esclusa non inferiore a:	€ 1.500.000

Per servizio analogo si intende **un intervento ambientale mediante rimozione, trasporto e invio a smaltimento/recupero di rifiuti, includenti rifiuti costituiti da materiali contenenti amianto.**

I contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio suindicato, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di contratto iniziato in epoca precedente, o la parte di essi già svolta in caso di contratto non ancora concluso, fermo restando in ogni caso che il biennio ininterrotto valutabile deve essere contenuto all'interno del periodo quinquennale di riferimento.

A tale scopo il concorrente deve dichiarare, per il contratto o i due contratti svolti:

- a) la denominazione del committente;
- b) la descrizione sommaria del servizio con la classificazione CPV;
- c) il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione);

- d) il biennio ininterrotto utile computabile nell'ambito del periodo temporale di riferimento.

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)**

1. *In relazione al requisito, dovranno essere dichiarati solo il servizio o i servizi di punta di cui alle opzioni 1 o 2 sopra indicate; per ragioni di celerità, dovranno essere omessi tutti i servizi superflui a tale scopo.*
2. *Gli importi dei servizi possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT; il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun servizio, a cura dell'operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d'ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell'operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.*
3. *In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.*
4. *Il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.*
5. *In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante Certificato di regolare esecuzione.*

2.2.4. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)

- Eventuale possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001:2004, per il settore IAF-2439.a, oppure registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- Eventuale possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità della serie UNI EN ISO 9001:2015, per il settore IAF-39.a.
- Eventuale possesso della certificazione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001:2007. Eventuale possesso della certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 800 – SA8000.
-

Le certificazioni UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e SOCIAL ACCOUNTABILITY 800 – SA8000 concorrono alla valutazione dell'Offerta tecnica alle condizioni di cui al punto 4.1.1, numero 5).

**Note di chiarimento al sistema di garanzia della qualità
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)**

- *Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.*
- *Il requisito non è obbligatorio ai fini dell'ammissione. Esso è utilizzato esclusivamente ai fini della riduzione delle eventuali garanzie e per i punteggi riferiti agli elementi di valutazione secondo le specifiche riportate dal disciplinare di gara.*

2.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 2.2.1. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2.3.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE.

In ogni caso:

ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2.2.1.;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 2.2.2.;
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 2.2.3.;

deve indicare i servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere; i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 2.2.1. da ciascun operatore economico;
- i requisiti di cui al punto 2.2.2. dalla mandataria in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante;
- i requisiti di cui al punto 2.2.3, possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia il requisito deve essere posseduto integralmente da un solo operatore economico; pertanto il singolo lavoro (se unico ai fini del raggiungimento del requisito) o ambedue i lavori (se utilizzati per il raggiungimento del requisito) devono essere apportati da un solo operatore economico del raggruppamento;

I requisiti di cui al punto 2.2.4. devono essere posseduti da tutti gli operatori economici ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 5.1.1.

2.3.2. Reti di imprese e contratti di rete

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 - individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 2.2.3., se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

2.3.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative

Ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE;
- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione il successivo punto 3.2.4.

2.4. AVVALIMENTO

2.4.1. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di cui al punto 2.2.1.;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 2.2.2. e al punto 2.2.3.; è altresì ammesso per il requisito di cui al punto 2.2.4 a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il *know how* e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;

- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- e) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettera c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente, **a pena di nullità**, quanto previsto alla predetta lettera c);
- f) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

2.5. SUBAPPALTO

2.5.1. Subappalto con obbligo di indicazione della terna di subappaltatori

Il subappalto è vietato salvo quanto disposto dall'articolo 105, comma 6, del Codice, l'offerente (singolo o mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) qualora intenda subappaltare parte delle lavorazioni, nei limiti di cui all'articolo 105, comma 2, del Codice, deve indicare una terna di subappaltatori, per i quali non devono ricorrere le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione idonei in relazione alle lavorazioni da subappaltare.

La terna deve essere indicata per ciascuna delle seguenti attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

A tale scopo si precisa che:

- a) i subappaltatori indicati non devono partecipare alla gara quali offerenti singoli, in raggruppamento, quali consorziati indicati da un consorzio offerente o ausiliari;
- b) un subappaltatore può essere indicato anche per più categorie o più lavorazioni e attività, ovvero far parte di più di una delle terne indicate dal singolo offerente, a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti per tutte tali categorie e lavorazioni;
- c) un subappaltatore può essere indicato anche da più offerenti;
- d) la mancata indicazione dei subappaltatori comporta il divieto di subappalto per le categorie e le lavorazioni che eventualmente l'offerente abbia indicato di voler subappaltare;
- e) l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 3 (tre) per ciascuna categoria o attività comporta la limitazione del subappalto che sarà ammesso solo a favore di tali soggetti;
- f) ogni subappaltatore indicato deve:
 - dichiarare che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
 - possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1;
 - possedere i requisiti tecnici costituiti dalla attestazione SOA in relazione alle categorie e alle attività per l'esecuzione della quale è stato indicato;
 - presentare un proprio DGUE con le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.

CAPO 3 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

3.1. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di **euro 39.882,10 pari al 2% (due per cento)** del valore a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile, mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Gravelona Lomellina;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
3. essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;

4. avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - d. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia, è il comune di Gravellona Lomellina, C.F.: 85001830182; P.I.: 00503370181;

l'importo della garanzia provvisoria, come sopra determinato, può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. *L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):*
 - *per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;*
 - *per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.*
2. *L'importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:*
 - *del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;*
 - *del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.*
3. *Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*

in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

3.2. SOPRALLUOGO

È obbligatorio il sopralluogo presso i luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei servizi in appalto, lo stesso sarà assistito e attestato dalla Stazione appaltante, tramite propri incaricati; il sopralluogo sarà effettuato previo appuntamento, da prenotare e concordare con il referente, esclusivamente con le seguenti modalità:

Contatto:

Geom. SILVIA BORDIN – Ufficio tecnico

PEC tecnico.comunegravellonomellina@pec.it

Le date utili per lo svolgimento del sopralluogo sono le seguenti:

3, 4, 5, 6, e 7 agosto 2020 – 24, 25, 26, 27, e 28 agosto 2020

L'appuntamento dovrà essere richiesto esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sopra indicato con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data utile al fine di concordare l'orario, sulla richiesta dovrà essere indicato: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, PEC, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo; la scelta della data e dell'orario in cui effettuare il sopralluogo è, in ogni caso, a totale discrezione della Stazione Appaltante, che potrà insindacabilmente attribuire una data differente rispetto a quella richiesta senza che il concorrente possa presentare opposizione alcuna.

Come indicato nei documenti di gara il concorrente ha facoltà di effettuare eventuali campionamenti nel corso del sopralluogo, tenendo conto che per motivi di sicurezza non è possibile accedere al sito con mezzi d'opera; resta inteso che ogni operazione necessaria al campionamento, in termini economici e di responsabilità è posta a carico del richiedente.

3.2.1. Condizioni

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

- a) la Stazione appaltante, tramite i propri incaricati, conferma la dichiarazione di avvenuto sopralluogo che l'offerente deve compilare utilizzando la modulistica allegata alla procedura e allegare alla documentazione amministrativa; in ogni caso:
- l'omissione dell'attestazione nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la relativa prova risulta agli atti dell'ufficio;
 - nel solo caso sia stata omessa l'attestazione e il sopralluogo non risulti agli atti dell'ufficio, ma l'offerente dichiara di disporre dell'attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio, che si conclude con l'esclusione se l'offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito.

- b) Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente:
- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico in carica;
 - da un dipendente dell'offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
 - da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile;
- c) Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, inoltre:
- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dall'operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui al punto b);
 - in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere fatto dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere fatto da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui al punto b);
 - in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
 - nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo e la relativa attestazione saranno nulli;

Nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro.

Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell'attestazione di cui alla lettera a).

3.3 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

Il pagamento del contributo previsto dall'art. 1 della L. 266/2005, comma 65 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è sospeso ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") con cui è disposto che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.

3.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul Sistema Informatico ARIA spa (azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) SINTEL Regione Lombardia (in seguito denominata Piattaforma Telematica) accessibile dal sito <http://www.aria.it> (accedi a sintel), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, seguendo la procedura guidata ed eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere caricata sulla piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10/09/2020

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”; “B “Offerta tecnica” e “C- Offerta economica”

Presso la piattaforma SINTEL è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

Le dichiarazioni *saranno* redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

3.5. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale “A” Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE (anche di eventuali subappaltatori) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

3.5.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione e dichiarazioni è redatta, in bollo, secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- *Copia del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente;*
- *attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.*

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, contestualmente alla domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i servizi/lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, in relazione

- anche al reperimento delle aree per l'installazione degli impianti di cantiere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2016 reperibile sul sito del comune di Gravellona Lomellina – Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 8. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Pavia, oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Pavia.
 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC;
 10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

3.5.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Precompilata dalla stazione appaltante

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.3 del presente disciplinare (il concorrente rende tutte le dichiarazioni richieste).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale art. 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria art. 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica art. 6.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale art. 6.4 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3.5.3. Documentazione a corredo

Oltre alla documentazione di cui sopra il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- dichiarazione di avvenuto sopralluogo in sito; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- Capitolato Speciale d'Appalto timbrato e firmato per accettazione;
- Dichiarazione di impegno a presentare ai sensi dell'art. 23 del C.S.A., in caso di aggiudicazione, polizza di responsabilità civile verso terzi di massimale non inferiore a euro 2.000.000 e garanzia finanziaria sotto forma di assicurazione con primaria società del settore, a copertura di ogni tipo di danno ambientale che dovesse derivare in conseguenza di situazioni impreviste o accidentali che si verificassero durante l'esecuzione dell'intervento;
- Copia dell'assicurazione professionale del progettista che firma l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 11 del C.S.A..

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

- *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) (compreso il possesso delle attestazioni SOA) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- *L'operatore economico deve allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.*

Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura eccedente quelli minimi richiesti.

CAPO 4 - OFFERTA

4.1. BUSTA VIRTUALE “B” - OFFERTA TECNICA

Peso complessivo 70

4.1.1. Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica

La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione ritenuta necessaria ad esplicitare l’elaborazione dei particolari costruttivi e dei Piani di Lavoro, del Piano degli smaltimenti così come richiesti all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto dell’intervento. La documentazione dovrà essere elaborata al fine di consentire la valutazione degli elementi riportati nel bando di gara e suddivisi in sub-elementi, come di seguito riportato.

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

1	Completezza, funzionalità e qualità dei documenti tecnico-progettuali proposti in sede di offerta tecnica quali: procedure di lavoro, particolari costruttivi, piani operativi di lavoro, piano di movimentazione rifiuti e piano di lavoro amianto (escluso il piano degli smaltimenti)	27
1a	ALLESTIMENTO CANTIERE - Modalità di allestimento cantiere e attività preliminari - Organizzazione area tecnica - Guardiania e pronto intervento - Sorveglianza e monitoraggio	Da 0 a 10
1b	MOVIMENTAZIONE, CERNITA E SCAVO RIFIUTI - Modalità di movimentazione, cernita, deposito e carico dei rifiuti fuori terra - Modalità di scavo, carico e movimentazione dei rifiuti abbancati sotto piano campagna	Da 0 a 10
1c	PIANO DI LAVORO AMIANTO ai sensi dell’art. 256 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la gestione dei materiali contenenti amianto	Da 0 a 7
2	Piano degli smaltimenti, disponibilità e affidabilità degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti e dei mezzi di trasporto che si intendono impiegare e procedure per garantire la massima tracciabilità dei rifiuti	15
2a	- Valutazione degli impianti disponibili in relazione al flusso degli smaltimenti	Da 0 a 6
2b	- Valutazione procedure per garantire la completa tracciabilità dei rifiuti fino a recupero/smaltimento definitivo	Da 0 a 6
2c	- Valutazione dei trasportatori disponibili in relazione al flusso degli smaltimenti	Da 0 a 3

3	Proposte tecniche e soluzioni migliorative per ridurre l'impatto ambientale	15
3a	- Valutazioni soluzioni tecniche migliorative per la riduzione dell'impatto ambientale atteso, anche su bersagli esterni, durante l'esecuzione dell'intervento	Da 0 a 15
4	Organizzazione operativa del cantiere	5
4a	- Automezzi, strumentazioni, attrezzature in proprietà o in disponibilità (in tal caso indicarne il titolo) che l'appaltatore si obbliga a mettere a disposizione per l'appalto	Da 0 a 3
4b	- Personale tecnico e operativo che l'operatore economico si obbliga a mettere a disposizione	Da 0 a 2
5	Certificazioni	3
5a	- Certificazione ISO 14001:2004 in uno dei settori IAF-24 o IAF-39 o registrazione EMAS III in corso di validità	Da 0 a 1
5b	- Certificazione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001:2007 in corso di validità	Da 0 a 1
5c	- Certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 800 – SA8000 in corso di validità	Da 0 a 1
6	Protocollo di comunicazione ambientale	5
6a	- Valutazione proposte per comunicazione con tutti i soggetti coinvolti in merito allo stato di avanzamento dei lavori, ai monitoraggi eseguiti ai fini della completa trasparenza in corso di intervento	5
TOTALE		70

- a) Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'**Offerta tecnica**, gli elementi costituenti l'offerta tecnica devono avere, comunque tutti i contenuti richiesti all'art. 11 del Capitolato Speciale d' Appalto.

Quanto all'elemento di valutazione **numero 5, l'offerta tecnica deve contenere** ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, certificazioni/dichiarazioni attestanti quanto segue:

- certificazione ISO 14001:2004 in uno dei settori IAF-24 o IAF-39 o registrazione EMAS III;
- certificazione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori OHSAS 18001:2007
- certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 - SA8000.

- b) **L'Offerta tecnica deve essere composta:**

b.1) da uno o più elaborati grafici, necessari per consentire alla Stazione appaltante di apprezzare agevolmente la collocazione fisica, l'entità, la consistenza e la realizzabilità degli elementi dell'Offerta tecnica;

b.2) da una o più relazioni illustrative e di calcolo, necessari per consentire alla Stazione appaltante la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l'apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'Offerta tecnica;

c) l'Offerta tecnica deve essere corredata:

- c.1) da un computo metrico limitato esclusivamente agli eventuali elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara,** con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o sopprese integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci sopprese; si precisa che in ogni caso tale documento:
- non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica diversi da quelli previsti per gli scostamenti dell'Offerta tecnica;
 - non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare **l'Offerta economica** di cui al punto 4.2.1;
- c.2) da un proprio cronoprogramma;**
- c.3) la finalità degli atti di cui ai precedenti punti c.1) e c.2) è limitata esclusivamente all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'Offerta tecnica concorrendo al perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera b), pertanto la loro assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla valutazione dell'Offerta tecnica, senza alcun rilievo sotto il profilo economico ai sensi del punto 4.1.2, lettera f);**
- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:**
- destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
 - indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti minimi inderogabili;
 - aree private da occupare;
- e) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:**
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
- f) ai sensi dell'articolo 95, comma 14-bis, del Codice, eventuali opere aggiuntive non rilevano e ad esse si applica la previsione di cui al punto 5.1.1., lettera b); non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l'introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto.**

4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica

- a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:**
- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica (busta virtuale B) deve essere presentata anche in modalità cartacea entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere trasmesso al recapito della Stazione Appaltante, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare la dicitura "BANDO DI GARA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA EX BIRAGHI – OFFERTA TECNICA" oltre all'indicazione dei dati del concorrente; la responsabilità per la consegna del plico nel termine utile previsto dal bando è esclusivamente in capo all'offerente; la copia cartacea assolve meramente alla funzione di velocizzare i lavori della Commissione Giudicatrice.
 - tutti gli elaborati, relazioni, elaborati grafici ecc., devono essere firmati dall'offerente, in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati.

- Il Piano degli smaltimenti, i Particolari costruttivi, i Piani di lavoro dovranno essere firmati anche da Progettista abilitato alla professione e dal Direttore tecnico di cantiere, muniti di idonea polizza assicurativa professionale.
- b) nel caso in cui l'Offerta Tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni, in tal caso trova applicazione il punto 9.1.4;
- c) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;
- d) l'Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- e) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) o d), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- f) l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica di cui al punto 4.2.1;
- g) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell'Esecuzione.

4.2. BUSTA VIRTUALE “C” – OFFERTA ECONOMICA

Peso complessivo 30

4.2.1. Offerta di prezzo

- a) L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità previste dal portale ARIA Regione Lombardia – piattaforma SINTEL; è redatta mediante offerta sui prezzi unitari dei servizi posti a base di gara i quali concorrono alla formazione del corrispettivo per l'esecuzione del servizio;
- b) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- c) l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui alla busta virtuale A;

- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);
 - costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);
- e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo. Deve inoltre contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa;
- g) l'offerta a prezzi unitari deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dall'Ente sulla piattaforma di e-procurement "SINTEL";
- h) Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

4.3 OFFERTA TEMPO

In deroga all'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

CAPO 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, **applicando il metodo aggregativo-compensatore**, sulla base degli elementi di valutazione di cui al Capo 4 con le specificazioni di cui al presente Capo 5.

5.1. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

- a) La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di tipo qualitativo e discrezionale di cui al capo 4.1.1, in base alla documentazione di cui alla Busta virtuale B.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;

- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze:

- non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore;
- non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che non abbiano alcun carattere di autonomia oppure che, a prescindere dal loro valore intrinseco, non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1;
- non sono considerati gli elementi rappresentati in modo inutilmente prolisso, le descrizioni ripetitive di concetti ed ogni elemento i cui elaborati e descrizioni abbiano un peso ed una lunghezza tale da intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero a uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Irrilevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento rilevante

- d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, **mediante interpolazione lineare**, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{\max}$$

Dove:

- V(a)_i** è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
- P_i** è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- P_{max}** è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- e) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto al punto 4.1.1;
- f) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera e), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;
- g) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 4.1.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (**riparametrazione di primo livello**);
- h) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale;
- i) in deroga a quanto previsto alle lettere c), d) ed e), f) per i sub-elementi di valutazione delle certificazioni di cui al punto 5 della tabella del punto 4.1.1, il punteggio è attribuito senza valutazione discrezionale e senza frazioni, secondo il criterio automatico, in base al possesso o meno delle certificazioni indicate; esso concorre comunque alle condizioni di cui alla lettera f).

5.1.2. Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) all'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui al punto 5.1.1, lettera g);
- b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (**riparametrazione di secondo livello**), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica.

La predetta riparametrazione:

- è effettuata dopo l'applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui alla successiva lettera c) e non influisce sulla medesima soglia;
- è effettuata dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.6, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;

c) è prevista e stabilita una **soglia di sbarramento escludente** pari a 30 (sull'intero di 70) del punteggio massimo attribuibile all'Offerta tecnica:

- se l'Offerta tecnica, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente punto 5.1.1, lettera g), ottiene un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento, l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta dell'Offerta economica;
- la predetta soglia di sbarramento trova applicazione prima dell'eventuale riparametrazione di secondo livello di cui alla precedente lettera b);

d) in deroga a quanto previsto dal punto 5.1.1, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni di cui al punto 5.1.1 e al presente punto 5.1.2, nonché ai successivi punti da 6.5.1 a 6.5.4 e 6.6, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2.

5.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

5.2.1. Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) di cui al bando di gara, è costituito dal ribasso percentuale unico sui prezzi unitari dei servizi posti a base di gara di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,90;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente **formula bilineare**:

$$\begin{array}{ll} \text{per } R_i \leq R_{\text{soglia}} & \text{allora } C_i = X * R_i / R_{\text{soglia}} \\ \text{per } R_i > R_{\text{soglia}} & \text{allora } C_i = X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})] \end{array}$$

Dove:

- C_i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
- R_i è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
- R_{soglia} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;
- R_{max} è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;
- X è il parametro correttivo pari a 0,90

CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. AMMISSIONE

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) Tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e nel numero massimo di un unico soggetto per ciascun offerente, i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità riportate a seguire.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15/09/2020, alle ore 10:00.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato e il Seggio di Gara, all'uopo nominato, procederà in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;

- b) apertura della Documentazione amministrativa;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
- d) attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) Sono automaticamente escluse dal sistema telematico le offerte pervenute oltre la scadenza indicata nel bando di gara;
sono altresì esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Plico dell'offerta tecnica in versione cartacea:
 - è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito dal bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;
 - è stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
- b) sono altresì esclusi gli offerenti:
 - in Forma aggregata, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in Forma aggregata con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che ha fatto ricorso all'avvalimento che per l'operatore economico ausiliario, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesamente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesamente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo non è efficace in quanto effettuato da soggetti sprovvisti della competenza prevista.

6.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

6.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, e al di fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

6.2.2 Modalità di soccorso istruttorio

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante:

- assegna al concorrente il termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- In caso di infruttuoso decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
- non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6.3 CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

6.3.1. Esclusioni definitive

Gli offerenti sono comunque esclusi:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate, sul profilo del committente.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.3. Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

6.4. GESTIONE DELL'OFFERTA TECNICA

6.4.1. Apertura della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice:

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle Buste virtuali dell'Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta tecnica pervenuta in modalità cartacea;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

6.4.3. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta dell'**Offerta tecnica**, le offerte:

- a) Prive della firma digitale;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;

6.4.4. Conclusione dell'esame della «Offerta tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi assegnati ai relativi elementi;

- b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche.

In seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori; i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, risulteranno da apposito verbale.

6.5. GESTIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

6.5.1. Apertura della «Offerta economica»

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, **in seduta pubblica** procede:

- a) all'apertura delle **Buste C – Buste dell'Offerta economica** in sequenza;
- b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- d) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- e) ad accertare la presenza, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, a corredo dell'offerta economica, delle indicazioni previste al punto 4.2.1, lettera d), relative all'incidenza o all'importo:
 - del costo della manodopera propria dell'offerente;
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della **Busta C – Busta dell'Offerta economica**, le offerte:

- a) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del Codice;
- b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera f);
- d) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 4.2.1, lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente;

6.5.3. Valutazione della «Offerta economica»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.5.1 e 6.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 5.2.1 per il peso previsto al punto 4.2.1.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Successivamente si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 6.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica di cui al punto 6.5.3;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

La Commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Il RUP procederà alla verifica della congruità delle offerte anche avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, qualora lo ritenesse opportuno.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6.5.5. Valore giuridico dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi e della graduatoria

Ogni calcolo effettuato per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), utili alla formazione della graduatoria e ogni altra operazione aritmetica o matematica, effettuata direttamente dalla Commissione giudicatrice al di fuori della Piattaforma telematica e regolarmente verbalizzata, ha valore giuridico ed è prevalente sui risultati eventualmente diffusi dalla stessa Piattaforma telematica.

6.6. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;

Qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.1.1;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al successivo punto 7.2;

Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.4; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

E' comunque fatta salva, ai sensi dell'art. 97 comma 6 terzo periodo del D.Lgs 50/2016, la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

6.6.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

6.6.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) contemporaneamente per le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;

- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni de l'offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

6.6.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

7.1.1. Proposta di aggiudicazione:

- a) La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.1.2. Verifica dei requisiti

La Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.1.1 come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornire dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- d) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;

7.2 AGGIUDICAZIONE

7.2.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito; in ogni caso:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

7.2.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
- c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali non tiene conto di eventuali prestazioni migliorative o aggiuntive derivanti dall' Offerta tecnica.

7.2.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità e alle condizioni previste dal disciplinare di gara, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), pari all'importo complessivo di **€ 3.200,00 oltre IVA**, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici:

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute relativamente alle sospensioni e ripresa dei lavori della Commissione giudicatrice e del seggio di gara;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- c) mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

9.1.2. Chiarimenti, acquisizione delle informazioni, comunicazioni, documentazione disponibile

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine massimo di **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 - le richieste riguardanti il sopralluogo (ovvero le modalità di svolgimento e la disponibilità) sono trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
tecnico.comunegravellonalomellina@pec.it
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
 - Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
 - Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
- b) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente oltre che sulla Piattaforma Telematica; prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.2. CONTROVERSIE

9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana/sulla Piattaforma telematica dell'ANAC** di cui al punto 1.5.1, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

9.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

9.2.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) gli operatori economici sono interpellati in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

9.2.4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- a) Titolare del trattamento: Comune di GRAVELLONA LOMELLINA – Piazza Delucca n. 49, - P. IVA 00503370181 C.F. 85001830182 Tel. 0381 650057 fax 0381 650127
PEC: comunegravellonalomellina@pec.it
Posta elettronica: protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it
Titolare del trattamento della procedura telematica: ARIA Regione Lombardia informativa disponibile sul sito <http://www.aria.it>
- b) Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Stazione Appaltante di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti. Le operazioni eseguite sui dati sono di mero controllo e registrazione;
- c) Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- d) Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- e) Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- f) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

9.2.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Gravellona Lomellina, Lì 29/07/2020

Allegati: modelli per la partecipazione

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari)
- Modello di offerta economica
- Modello di dichiarazione di presa visione

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Geom. Silvia Bordin

